



Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE V

Prot.15/V/0009532/14.01.04.18 del 28/4/2010

Al *Dott. Giulio Bertoni*
Direttore della DPL di Reggio Emilia
Rif. *Mail del 19/4/2010*

Oggetto: obbligo CQC e apprendistato.

Con riferimento al quesito rappresentato, relativo al necessario possesso della Carta di Qualificazione che attesti la formazione professionale per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale e alla sua compatibilità con il contratto di apprendistato professionalizzante, si fa presente che il possesso del suddetto CQC e il compimento dei relativi percorsi formativi non sembrano precludere la conclusione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del d.lgs. 276/03.

Infatti, in via generale, si evidenzia che l'acquisizione di un attestato formativo idoneo allo svolgimento di una determinata attività non è di per sé motivo per escludere il ricorso al contratto di apprendistato, ma può, eventualmente, consentire alle parti sociali di definire le ipotesi per una modulazione ridotta del percorso formativo.

Inoltre, si deve tenere presente che il CQC, introdotto dalla direttiva Comunitaria n. 2003/59/CE in sostituzione dei certificati di abilitazione professionale, non è stato introdotto allo scopo di limitare il ricorso a determinate tipologie contrattuali, bensì per migliorare la sicurezza stradale.

Pertanto, tale attestato è un documento abilitativo, insieme alla patente, necessario per l'accesso all'attività dell'autotrasporto professionale, e la sua funzione è quella di attestare la particolare formazione professionale del conducente garantito dallo svolgimento della formazione di base e della formazione periodica obbligatoria.

Di conseguenza, per poter svolgere il periodo di apprendistato così come regolato dalla contrattazione collettiva, l'autista di veicoli impegnati in operazione di autotrasporto professionale deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore compreso il CQC.

Il contratto di apprendistato professionalizzante ha, invece, una propria specifica finalità in quanto non è volto tanto alla acquisizione di una qualifica professionale e non costituisce necessariamente requisito per lo svolgimento di una professione ma è diretto a far conseguire una qualificazione, cioè l'acquisizione di un bagaglio formativo di nozioni di carattere teorico-pratico quanto più completo possibile, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte.

f.to

IL DIRIGENTE ad interim
(dott. Francesco CIPRIANI)